



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 88**

Riunione del 28 Luglio 2010

78.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **TAMBUSSI CLAUDIO** n.q. di **Presidente** della **A.S. NOVI PALLAVOLO**
- **RUBINO EDGARDO** n.q. di **VicePresidente** della **A.S. NOVI PALLAVOLO**
- **A.S. NOVI PALLAVOLO** n.p. **Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

TAMBUSSI CLAUDIO n.q. di **Presidente della A.S. NOVI PALLAVOLO** per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 e 19 R.A.T. e 48, n. 2 e 49 lett. F) Reg. Giur., con il sig. *Robino Edoardo*, nella loro rispettiva qualità di **Presidente** e **Vice Presidente** della **A.S. Novi Pallavolo**, inviato la lettera a.r. del 7 aprile 2010 all'indirizzo del **Presidente Federale Fipav** e del **Comitato provinciale Fipav di Alessandria** lesiva dell'onore di decoro alla persona e nell'esercizio delle funzioni del **Presidente del Comitato Regionale Fipav Piemonte**, dr. *Ezio Ferro*, riferendo fatti avvenuti, prima e dopo lo svolgimento della gara n. 4002 *Altiora Verbania - Novi Pallavolo* disputata in data 21/3/2010 e valevole per il **Campionato Under 18/M** e segnatamente " a fine partita l'arbitro chiamava il **Presidente della Federazione Regionale**, il quale disponeva di confiscare i documenti sospetti e di portarli in **Federazione regionale** per verificare eventuali contraffazioni o irregolarità.....successivamente sia il nostro **Presidente** che il **Vice Presidente** venivano minacciati telefonicamente dal **Presidente Regionale** in



merito al comportamento avuto, di pesanti sanzioni, tipo....denuncia per falsificazione di documenti e di deferimenti in sede di giustizia sportiva (purtroppo poi confermati dal Comunicato ufficiale n. 24 del 25.03.2010).....chiediamo che venga fatta luce su quanto accaduto, ricordando che i documenti presentati a Verbania erano nel rispetto del Regolamento nazionale capitolo "riconoscimento dei partecipanti alle gare" e i documenti erano e sono validi (come viene confermato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Novi Ligure).

RUBINO EDGARDO n.q. di Vice Presidente della A.S. NOVI PALLAVOLO

per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 e 19 R.A.T. e 48, n. 2 e 49 lett. F) Reg. Giur., con il sig. Tambussi Claudio, nella loro rispettiva qualità di Vice Presidente e Presidente della A.S. Novi Pallavolo, inviato la lettera a.r. del 7 aprile 2010 all'indirizzo del Presidente Federale Fipav e del Comitato provinciale Fipav di Alessandria lesiva dell'onore dl decoro alla persona e nell'esercizio delle funzioni del Presidente del Comitato Regionale Fipav Piemonte, dr. Ezio Ferro, riferendo fatti avvenuti, prima e dopo lo svolgimento della gara n. 4002 Altiora Verbania - Novi Pallavolo disputata in data 21/3/2010 e valevole per il Campionato Under 18/M e segnatamente " a fine partita l'arbitro chiamava il Presidente della Federazione Regionale, il quale disponeva di confiscare i documenti sospetti e di portarli in Federazione regionale per verificare eventuali contraffazioni o irregolarità.....successivamente sia il nostro Presidente che il Vice Presidente venivano minacciati telefonicamente dal Presidente Regionale in merito al comportamento avuto, di pesanti sanzioni, tipo....denuncia per falsificazione di documenti e di deferimenti in sede di giustizia sportiva (purtroppo poi confermati dal Comunicato ufficiale n. 24 del 25.03.2010).....chiediamo che venga fatta luce su quanto accaduto, ricordando che i documenti presentati a Verbania erano nel rispetto del Regolamento nazionale capitolo "riconoscimento dei partecipanti alle gare" e i documenti erano e sono validi (come viene confermato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Novi Ligure).

A.S. NOVI PALLAVOLO n.p. Presidente p.t. *per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 R.A.T. e 55 Reg. Giur., i propri Dirigenti, sigg.ri Tambussi Claudio e Robino Edgardo, nella loro rispettiva qualità di Presidente e Vice Presidente della A.S. Novi Pallavolo, inviato la lettera a.r. del 7 aprile 2010 all'indirizzo del Presidente Federale Fipav e del Comitato provinciale Fipav di Alessandria lesiva dell'onore dl decoro alla persona e*



nell'esercizio delle funzioni del Presidente del Comitato Regionale Fipav Piemonte, dr. Ezio Ferro, riferendo fatti avvenuti, prima e dopo lo svolgimento della gara n. 4002 Altiora Verbania - Novi Pallavolo disputata in data 21/3/2010 e valevole per il Campionato Under 18/M e segnatamente " a fine partita l'arbitro chiamava il Presidente della Federazione Regionale, il quale disponeva di confiscare i documenti sospetti e di portarli in Federazione regionale per verificare eventuali contraffazioni o irregolarità.....successivamente sia il nostro Presidente che il Vice

Presidente venivano minacciati telefonicamente dal Presidente Regionale in merito al comportamento avuto, di pesanti sanzioni, tipo....denuncia per falsificazione di documenti e di deferimenti in sede di giustizia sportiva (purtroppo poi confermati dal Comunicato ufficisale n. 24 del 25.03.2010).....chiedimao che venga fatta luce su quanto accaduto, ricordando che i documenti presentati a Verbania erano nel rispetto del Regolamento nazionale capitolo "riconoscimento dei partecipanti alle gare" e i documenti erano e sono validi (come viene confermato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Novi Ligure).

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 14 Luglio 2010 che, su richiesta del difensore degli incolpati, veniva differita al 28 Luglio 2010 ove il difensore di fiducia nominato dai tesserati, avv. Clelia Cazzola.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;

Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

- Preso atto delle difese allegate dagli incolpati;

Premesso che

- in occasione della procedura di riconoscimento degli atleti, nella gara n. 4002 del 21/3/2010 Altiora Verbania - Novi Pallavolo, il direttore di gara rilevava presunte irregolarità in relazione ai documenti d'identità di due atleti della Novi Pallavolo, Bovini Simone e Bruno Andrea;

- l'arbitro comunicava alla dirigenza del sodalizio l'impossibilità di far disputare la partita ai ragazzi, salva la possibilità della presentazione di un'autocertificazione a firma del genitore dell'atleta minore;

- tale contegno provocava la reazione del sig. Bruno, padre di uno degli atleti, che dopo aver rivolto epiteti al direttore di gara, provvedeva



comunque ad autocertificare la foto del figlio riportata sul certificato di nascita, consentendo il regolare svolgimento della gara;

- al termine dell'incontro, il direttore di gara, dopo essersi consultato telefonicamente con il Presidente del Comitato Regionale Fipav Piemonte, dott. Ezio Ferro, chiedeva nuovamente alla dirigenza della Novi Pallavolo l'esibizione e la materiale consegna degli originali dei due certificati di nascita degli atleti "per le verifiche del caso";

- la richiesta, così come formulata, suscitava la veemente reazione dei dirigenti della Novi Pallavolo e solo l'intervento delle forze dell'ordine riportava la calma tra le parti;

- a pochi giorni di distanza, il Presidente ed il Vice Presidente del sodalizio inviavano, al Presidente Federale ed al Presidente del Comitato Provinciale Fipav di Alessandria, una missiva nella quale, riassumendo la cronologia degli accadimenti, veniva formulata una richiesta di chiarimenti in merito all'"insolito" contegno tenuto dal direttore di gara;

- dall'esegesi della raccomandata spedita da parte dei sig.ri Tambussi e Rubino non emerge alcuna portata lesiva delle dichiarazioni ivi contenute;

- dal semplice dato letterale, si evince che il *petitum immediato* consiste in una semplice richiesta di chiarimenti in merito alla richiesta abnorme di "requisizione" di documenti di un ragazzo minore, non al fine di verificare l'efficacia degli stessi in relazione all'identificazione dell'atleta, quanto addirittura l'autenticità ovvero la falsità della documentazione in sè considerata;

- per quanto attiene la locuzione "*venivano minacciati*", che potrebbe astrattamente integrare gli estremi dell'illecito sportivo contestato, la stessa deve necessariamente ricondotta nell'alveo del caso specifico e correttamente interpretata al di là del mero dato testuale;

- infatti, al fine di accertare se sussistano gli estremi per la configurabilità delle violazioni regolamentari, non può ritenersi congrua e adeguata una valutazione che prescindendo da un concomitante apprezzamento dei passaggi della lettera immediatamente precedenti e successivi all'espressione contestata;

- il Presidente ed il vice Presidente della Novi hanno sinteticamente illustrato gli eventi, tra i quali si annovera la telefonata con il Presidente regionale, chiedendo, infine, una spiegazione per il comportamento del direttore di gara;

- è assai verosimile che il Presidente Regionale, durante la conversazione telefonica avuta con i rappresentanti della Novi Pallavolo, sulla base di quanto riferitogli dall'arbitro circa la "falsità" dei documenti degli



atleti, abbia illustrato e avvertito i propri interlocutori della possibilità di incorrere in sanzioni;

- tuttavia, non appare determinante la circostanza che nel riportare al Presidente Federale e a quello Provinciale tale legittimo avvertimento si sia utilizzata la parola "minaccia";
- nella prassi, infatti, tale parola viene utilizzata molto spesso quale sinonimo di "avviso", "avvertimento" o "intimazione" e, nel caso di specie, la scelta della locuzione utilizzata può essere anche giustificata dalla redazione della missiva quasi nella immediatezza del fatto;
- in ogni caso, dall'intero corpo della lettera, non emerge alcun animus iniurandi vel diffamandi in capo agli scriventi che hanno riportato parole ed espressioni non interpretabili come offensive o lesive dell'onore e/o del decoro della persona.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di non farsi luogo a sanzione nei confronti dei sig.ri Tambussi Claudio n.q. di Presidente della A.S. NOVI PALLAVOLO, Rubino Edgardo n.q. di VicePresidente della A.S. NOVI PALLAVOLO e della A.S. NOVI PALLAVOLO n.p. Presidente p.t.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 16 settembre 2010